

## TITOLO 5 - REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, GEMELLAGGI

### Art. 1 – Norme generali

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e i gemellaggi costituiscono arricchimento dell'offerta formativa e pertanto le mete e le attività proposte devono trovare attinenza con i percorsi disciplinari ed essere adeguatamente preparate in classe da parte dei docenti proponenti.

Tutte le attività proposte non dovranno determinare discriminazioni di ordine economico tra gli studenti.

### Art. 2 – Visite guidate e partecipazione a manifestazioni culturali (rappresentazioni teatrali, ...)

Le visite guidate si svolgono in una giornata, su proposta di uno o più docenti che ne chiedono l'effettuazione per l'attinenza con la propria disciplina. Tali uscite si possono svolgere anche all'estero, in Paesi confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia.

Il/i docente/i proponente/i si incarica di raccogliere l'eventuale consenso dei colleghi che avrebbero lezione nella classe nel giorno e nelle ore necessari per la visita.

La visita si può svolgere se almeno l'80% degli allievi vi aderisce.

La richiesta per queste uscite va effettuata di norma con 5 giorni di anticipo.

Le uscite che prevedono il noleggio di mezzi di trasporto o l'acquisto di biglietti ferroviari o di autolinee devono essere richieste con almeno 15 giorni di anticipo.

### Art. 3 – Viaggi di istruzione

Durata dei viaggi di istruzione:

- Classe prima 1 giorno
- Classe seconda 1 giorno
- Classe terza 1 giorno
- Classe quarta fino a 6 giorni
- Classe quinta fino a 6 giorni

le classi quinte possono effettuare viaggi di istruzione anche all'estero.

Le durate sopra indicate possono essere derogate per "settimane bianche", "settimane sportive", attività su progetto ad alto contenuto formativo cui l'istituto aderisce.

Un viaggio di istruzione è autorizzabile solo se almeno il 70% degli allievi di una classe vi aderisce.

La partenza non può avvenire prima delle 5.00, il rientro oltre le 23.30.

I consigli di classe, nella riunione del mese di Novembre, definiscono mete, docenti disponibili e tetto di spesa per il viaggio di istruzione.

Entro il 15 Dicembre di ciascun anno, di norma, il/i docente/i proponente/i fornisce alla segreteria didattica indicazioni dettagliate in merito a: meta, itinerari, durata, tetto di spesa, numero allievi aderenti, docenti accompagnatori, supplenti dei docenti accompagnatori, servizi richiesti (ubicazione albergo, necessità di guide, ...).

L'adesione al viaggio di istruzione, entro la predetta data del 15 Dicembre, deve avvenire in forma scritta, con firma di un tutore anche nel caso di studenti maggiorenni, ed essere accompagnata dal versamento di un acconto pari al 40% del tetto di spesa stabilito.

In caso di rinuncia, anche motivata, non potrà essere restituita la penale prevista dall'agenzia che si è aggiudicata la gara.

Il saldo dell'importo dovuto avverrà di norma almeno 10 giorni prima della partenza.

Di norma un docente può essere accompagnatore in un solo viaggio di istruzione all'anno; di norma ciascuna classe ha come accompagnatore un proprio docente o, in deroga, un docente che è stato negli anni passati docente di almeno una parte della classe.

### Art. 4 - Gemellaggi

Le attività di gemellaggio con scuole di altri Paesi dell'UE, visto il contributo alla crescita di competenze di cittadinanza, ma considerate le difficoltà connesse a una partecipazione diffusa, sono consentite in deroga ai limiti percentuali sopra indicati per i viaggi di istruzione e possono coinvolgere allievi di più classi.